



LA DENUNCIA NOMINATIVA DEI SOCI È ANCHE *ON LINE*: L'OBBLIGO E I DUBBI INTERPRETATIVI

a cura di Fabrizio Vazio – Esperto in materia previdenziale e assicurativa

L'Inail ha comunicato, [con nota n.6196 del 3 giugno 2009](#), che la denuncia nominativa dei soci, collaboratori e coadiuvanti prevista dalla L. n.133/08 (art.39, co.8) può essere effettuata anche on line, oltre che via fax. Inoltre ha fornito il [manuale di istruzioni](#) per effettuare l'adempimento.

È l'occasione per rivedere alcune questioni inerenti la platea dei soggetti obbligati e l'apparato sanzionatorio, relativamente ad una norma attorno alla quale ruota qualche dubbio e, forse, qualche interpretazione un po' rigida.

Chi è obbligato e per quali soggetti

L'articolo 39, co.8 della L. n.133/08, apportando alcune modifiche al Testo unico, prevede:

Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 è sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto".

L'Inail ha precisato meglio il contenuto dell'obbligo, affermando che è tenuto all'obbligo il datore di lavoro che occupa i seguenti lavoratori:

- ⇒ collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
- ⇒ coadiuvanti delle imprese commerciali;
- ⇒ soci lavoratori di attività commerciale e imprese in forma societaria.

Rientra nel disposto normativo anche il datore di lavoro artigiano e, pertanto, nell'obbligo di denuncia sono altresì compresi:

- soci artigiani;
- collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane.

Dopo una primissima fase di incertezza, l'Inail ha precisato che **non rientra** nell'obbligo il titolare artigiano di ditta individuale senza soci né collaboratori o coadiuvanti, che pertanto non deve essere denunciato.

L'Istituto ha inoltre precisato che l'obbligo va assolto **almeno un giorno prima** dell'inizio di attività del singolo lavoratore.

Duplicazione di obblighi

È di tutta evidenza che la norma è volta a dare certezza della data di inizio attività dei lavoratori in esame.

Come si ricorderà, infatti, gli stessi non devono essere registrati sul Libro Unico, su cui, come è noto, vanno annotati unicamente i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (art.39 co.1, L. n.133/08).

L'Inail ha peraltro precisato che l'obbligo di denuncia dei soci si aggiunge a quello fissato dall'art.12 del T.U. che, come noto, prevede l'obbligo di denuncia di inizio attività, nonché quello di comunicare le variazioni e le cessazioni di rischio.

Vediamo in concreto cosa significa.

Esempio

Supponiamo che un datore di lavoro invii **il giorno prima** dell'inizio attività (e, pertanto, entro il termine di cui all'art.12 T.U. che, come noto, prevede che la denuncia di esercizio vada effettuata contestualmente all'inizio dei lavori, ex D.M. 19 settembre 2003) la denuncia di esercizio di una s.n.c. artigiana, indicando nominativamente, come richiesto dalla modulistica, i dati relativi ai soci artigiani che prestano attività.

Ebbene, tale denuncia, che pure riporta i dati richiesti ai fini della nuova denuncia prevista dalla L. n.133/08, **non è valida** per l'adempimento di detto obbligo e, pertanto, entro il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa dovranno essere inviate anche le relative denunce nominative dei soci su altra modulistica oppure, e questo rappresenta una novità, anche in via telematica.

L'Istituto ha altresì recentemente ricordato che, anche nel caso di invio di DNA per un componente del nucleo artigiano (per una ditta, quindi, già in possesso di codice cliente), non viene meno l'obbligo di effettuare la denuncia di variazione (entro 30 giorni) e così nel caso di soci e familiari non artigiani.

È evidente che si tratta di una duplicazione di obblighi che, se fosse imposta da un quadro legislativo che prevede di effettuare la stessa comunicazione in termini diversi (ma ravvicinati), necessiterebbe di una semplificazione; ciò anche per evitare che il datore di lavoro si veda comminare la sanzione prevista dall'art.195 del Testo Unico n.1124/65 che, a seguito della quintuplicazione operata dalla L. n.296/06, va ora da un minimo di 125,00 euro a un massimo di 770,00 euro. Tale sanzione, prevista appunto per il mancato invio della nuova DNA, deve, a stretto rigore, venire comminata oggi anche quando il datore di lavoro abbia provveduto (ad esempio in denuncia di esercizio) a comunicare, sia pur per altra via, i dati richiesti dall'art.39, co.8 della L. n.133/08.

Maxisanzione e DNA

Come noto, con l'art.36-bis del D.L. n.223/06, convertito con L. n.248/06, venne introdotta la c.d. "maxisanzione" per lavoro nero.

Dopo un primo periodo di incertezza, l'Inail precisò che l'applicabilità della maxi-sanzione doveva intendersi comunque connessa all'accertata violazione di un obbligo d'iscrizione nel libro matricola e che, di conseguenza, non era prospettabile nell'ipotesi in cui la mancata iscrizione (o, meglio, la non iscrizione) riguardasse lavoratori appartenenti a categorie per le quali, in base alla normativa vigente, fosse previsto l'esonero dall'obbligo d'iscrizione nel libro matricola.

In base a tale nota, pertanto:

❖ **doveva essere comminata la maxisanzione** nel caso in cui il lavoratore irregolare fosse un socio, coadiuvante o collaboratore di imprese commerciali, perché per gli stessi era prevista l'iscrizione a libro matricola;

❖ **non doveva essere comminata tale sanzione** per le seguenti categorie di lavoratori, poiché esclusi dall'obbligo di registrazione a libro matricola: titolari di imprese artigiane (esonero espressamente previsto dall'art.2 della L. n.840/66); soci artigiani, collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane.

Ad oggi il quadro è radicalmente cambiato.

Infatti, come noto, il libro matricola è stato abrogato e sul Libro Unico non debbono essere registrati i soci, i collaboratori e coadiuvanti, senza distinzione fra imprese commerciali e artigiane.

Sembrerebbe quindi che la maxisanzione non riguardi più dette categorie di lavoratori o, meglio, i loro datori di lavoro.

Ma la situazione non è così semplice, infatti, fin dalla circolare n.20/08 (paragrafo "La maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico"), il Ministero del Lavoro ha precisato che, con l'abrogazione del Libro Unico, il personale ispettivo doveva "fondare l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro in nero esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1 comma 1180 della L. 296 del 2006".

Dunque, sembrerebbe che solo per il personale per il quale deve essere inviata la comunicazione di assunzione sia applicabile la maxisanzione: **si tratterebbe perciò di una implicita cancellazione delle disposizioni che ne prevedevano l'applicabilità anche nel caso di impiego di soci, coadiuvanti e collaboratori (ma non per le imprese artigiane).**

In realtà, la nuova DNA è in tutto e per tutto alternativa alla comunicazione di

assunzione: si invia il giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa e copre soggetti che *"non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro"* (art.39, co.8, L. n.133/08).

Pertanto è possibile ritenere che, qualora si riscontri l'occupazione irregolare di un soggetto per il quale non sia stata inviata la nuova DNA, essendo questa del tutto analoga (e alternativa) alla comunicazione di assunzione, possa essere comminata la maxisanzione amministrativa e, ricorrendone i presupposti, anche quella civile di euro 3.000,00, distintamente per Inps e Inail. In tal caso, evidentemente, la sanzione in esame opererebbe anche per le imprese artigiane.

Allo stato, non risultano istruzioni sul punto, forse anche in attesa di una modifica legislativa volta a limitare la maxisanzione ai lavoratori dipendenti. Certo è che le soluzioni, ad oggi, possono essere solo due:

1. maxisanzione per tutti i datori di lavoro (artigiani e non) che occupano irregolarmente soggetti per i quali è prevista la nuova DNA, sul presupposto che essa è equivalente alla comunicazione di assunzione;
2. abrogazione (implicita) delle disposizioni che ne prevedevano l'applicabilità (ma non agli artigiani): ciò non tanto sulla base del fatto che i soggetti in esame non devono essere iscritti a Libro Unico, ma piuttosto perché per gli stessi non è prevista comunicazione di assunzione.

Non appare invece più sostenibile la soluzione che impone l'applicazione della maxisanzione a soci, collaboratori e coadiuvanti di imprese commerciali, ma non ai datori di lavoro artigiani, perché l'unico appiglio normativo (ovvero la mancanza, per gli artigiani, dell'iscrizione a libro matricola) è caduto con l'istituzione del Libro Unico.